



Segreteria FEI - 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 06 55280704 - 065866409 – fax 06 55265296 - 065812750
e-mail: feiroma@tin.it fei@confcommercio.it
www.feierboristi.org



Il Presidente

SANA 2004

BOLOGNA 12 SETTEMBRE 2004

Intervento della F.E.I. al Convegno organizzato da SANA:

L'ERBORISTA DELLA NUOVA LEGGE NEL CONTESTO EUROPEO

Il 18 marzo 2004 è stato trasmesso al Senato della Repubblica il disegno di legge N. 2852 sulla “Disciplina del settore erboristico”, approvato dalla Camera dei Deputati il 16 marzo u.s.

A nostro giudizio, il testo approvato dalla Camera, non tiene conto delle modifiche che l'istituzione dei Corsi di Laurea in Tecniche Erboristiche e la nuova legislazione comunitaria hanno apportato all'intero settore. Riteniamo infatti che non ci sia equiparazione tra i requisiti richiesti per svolgere la professione di Erborista e l'inconsistenza dei compiti ad esso affidati, dovuta anche alla probabile inutilità dei prodotti che avrà la possibilità di trattare.

Tutta l'impostazione di questo testo è penalizzante per l'erboristeria professionale italiana che, anziché essere valorizzata per il suo radicamento nella società e per il compito che modestamente ma seriamente vi svolge, viene fortemente danneggiata da norme che non rispettano né la sua cultura né la sua specificità.

Oltre alle nostre critiche, il testo di legge in oggetto, ha ricevuto anche quelle della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia (facoltà che istituiscono i corsi di laurea in Tecniche Erboristiche), della Conferenza dei Presidenti dei Corsi di laurea in Tecniche Erboristiche (CO.N.P.TER) e del Comitato degli Studenti riuniti nella S.T.E.I. (Studenti Tecniche Erboristiche d'Italia). La nostra Federazione condivide pienamente le osservazioni di queste istanze.

La Federazione Erboristi Italiani – Confcommercio, che da oltre venticinque anni è impegnata per favorire l'approvazione di una "giusta" legge per l'Erborista e per il settore in cui esso opera confida nel fatto che nella discussione presso il Senato, tale disegno di legge, possa essere adeguatamente modificato con l'accoglimento degli emendamenti da noi proposti, che rappresentano il minimo indispensabile per mantenere in vita il settore dell'erboristeria professionale e dargli una possibilità di sviluppo.

Ancora meglio, si renderebbe al settore erboristico e al consumatore un miglior servizio, se venisse presa in considerazione la possibilità di riformularne un testo in grado di valorizzare la figura professionale dell'erborista, piuttosto che essere centrato sulla definizione del "prodotto erboristico".

Non dimentichiamo che mentre altri Paesi Europei sono alle prese con il problema della necessità di istituzionalizzare un tipo di formazione omogenea per gli operatori erboristici a garanzia dei consumatori l'Italia ha già definito la necessità di un percorso di istruzione specifico, la laurea in Tecniche Erboristiche. Si tratta, adesso per il legislatore, di trarne le dovute conseguenze offrendo spazio e strumenti idonei all'erborista per esplicitare la propria professionalità.

Inoltre bisognerebbe tener conto del probabile conflitto tra la legislazione comunitaria in materia di integratori alimentari e quella dei "medicinali vegetali tradizionali", rispetto alla definizione di "prodotto erboristico", così come presentata nel disegno di legge attualmente all'attenzione della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

Prima di passare all'analisi critica degli articoli che ci sembrano più "rischiosi" sia per la salute del settore erboristico che per la professionalità dell'erborista riteniamo dover sottolineare alcuni aspetti del testo normativo incongruenti, illogici ed in parte anche confliggenti con la normativa comunitaria.

Nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, vengono disciplinati, art.2, co1, lett.a) i "**prodotti erboristici**", intesi come quelli "**a base di pianta fresca o essiccata e loro derivati, ... diversi dai medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici.....**".

Ora, tale prodotto è lo stesso identificato dalla Circolare del Ministero della Salute n.3/2002, che recita: "**prodotti costituiti da soli ingredienti erboristici siano da includere tra gli integratori alimentari**".

E' quindi palese che il prodotto è lo stesso. La legge in corso di approvazione, però, espressamente lo diversifica dagli integratori, pur dandone una identica definizione, e prevedendo per la sua dispensazione al pubblico titoli di studio specifici, mentre l'integratore è di libera commercializzazione ovunque da parte di personale non qualificato e addirittura con modalità di libero servizio.

Abbiamo quindi due categorie di prodotti erboristici, quelli disciplinati dal disegno di legge e quelli identificati dalla Circ. 3/02. La loro sostanza, la loro natura e composizione, è però la stessa.

Appare quindi facilmente prevedibile una contrastata applicazione delle procedure di commercializzazione dei prodotti erboristici.

Al fine, però, di tentare di evitare un probabile vasto contenzioso, naturale ed ovvio nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, riteniamo opportuno portare a conoscenza delle istituzioni preposte quanto sopra esposto e ciò proprio al fine di tentare di risolvere preventivamente detto paventato contrasto.

Le conseguenze sono ovvie. Sarà rimesso all'arbitrio del singolo produttore di scegliere di mettere sul mercato uno stesso prodotto quale integratore alimentare o come prodotto erboristico. Non vi è dubbio alcuno che se dovesse essere approvata tale normativa sceglierebbe sicuramente il primo a causa della più agevole commercializzazione di un prodotto per il quale si può almeno vantare un'azione fisiologica contrariamente al secondo fortemente limitato tra l'altro dalla dicitura da apporre sulla confezione “**prodotto erboristico, perciò senza attività terapeutica documentata**”. Tale affermazione da sola limiterebbe la normale diffusione del prodotto erboristico presso i consumatori e pertanto deve essere assolutamente evitata.

Vi saranno certamente anche incongruenze in tema di circolazione del prodotto all'interno UE. Infatti, la stessa sostanza potrà liberamente circolare fra gli Stati membri se qualificata dal suo produttore come integratore, mentre avrà difficoltà a farlo se dovesse venire eletta la via del prodotto erboristico, categoria tra l'altro sconosciuta alla Comunità.

Sottolineiamo questo aspetto come tra i più illuminanti tra quelli che manifestano le notevoli lacune di questo disegno di legge, che si presenta a dir poco punitivo nei confronti degli erboristi e contro il quale la stragrande maggioranza della categoria è mobilitata.

Riteniamo pertanto sulla base delle considerazioni esposte che i prodotti definiti “integratori alimentari” qualora costituiti da soli ingredienti vegetali debbano necessariamente essere ricompresi nel novero dei prodotti erboristici come definiti dall'istituenda normativa.

In via molto sintetica la F.E.I. vuole porre all'attenzione degli operatori e delle istituzioni alcuni punti dell'articolato irrinunciabili per la categoria che rappresenta, rimandando alle nostre osservazioni al testo di legge, l'analisi, i commenti e le proposte emendative dei singoli articoli.

In primis la F.E.I. ritiene assolutamente irrinunciabile **la necessità di allegare** alla presente legge le Tabelle delle piante trattabili in erboristeria dall'Erborista. Meglio sarebbe, al contrario, definire una lista che individui le piante, in specie e varietà che, per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per scopi diversi da quelli erboristici e non possono essere utilizzate come prodotti erboristici. In tal modo si andrebbe a definire un criterio discriminante razionale ed oggettivo, l'unico in grado di rispettare la specificità della professione di Erborista e di garantire il consumatore rispetto alla possibilità di accedere all'uso erboristico delle piante officinali.

Basta recarsi a visitare fiere come il Vitafoods International di Ginevra per rendersi conto della veloce evoluzione delle tecnologie alimentari nell'ambito della produzione di prodotti funzionali, con effetti salutistici e fisiologici derivati sempre più frequentemente dalla lavorazione tecnologica delle piante officinali e medicinali e il pubblico sempre più numeroso è un indice importante dell'interesse rivolto al campo del mantenimento della salute e del benessere attraverso le sostanze alimentari.

E mentre l'industria alimentare fa giustamente la sua parte, anzi oserei dire, dirige la ricerca nel campo delle sostanze e dei principi attivi funzionali, l'erboristeria italiana, a tutto titolo potenzialmente interessata e coinvolta a livello professionale nell'utilizzo e nel consiglio di erbe e derivati con effetti salutari, fisiologici, sul mantenimento della salute, si trova ancora fissata al palo. Ci ritroviamo con una normativa che non sembra decollare per il verso giusto e che invece tenderà sempre più a limitare l'ambito operativo del tecnico erborista, che potrebbe invece essere l'attore principale, in un mondo che cambia, che evolve, e in cui questa figura professionale potrebbe essere sempre meno indispensabile, se non supportata da atti normativi che ne valorizzino il ruolo nel sistema della salute.

Auspichiamo pertanto, e per questo lavoreremo, che possa essere accolta la richiesta espressa dal mondo universitario e dalla nostra Federazione, che la futura legislazione preveda uno specifico ruolo sanitario per l'erborista. Riteniamo che questa innovazione, con le conseguenti assunzioni di responsabilità, vada innanzitutto a garanzia del cittadino e potrebbe contribuire a colmare l'assenza di figure professionali competenti nel settore.

Altro punto considerato dalla F.E.I. di rilevante importanza è la necessità di fare chiarezza in merito alla possibilità di miscelazione estemporanea al banco vendita delle piante officinali, a prescindere dal possesso o meno di un laboratorio "*separato, ancorché adiacente*", dai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico. Tutto questo in ottemperanza, ovviamente, alle specifiche norme igienico – sanitarie relative all'autorizzazione dell'esercizio commerciale.

Importante per la nostra categoria, l'inserimento nel testo di legge di riordino del settore, della costituzione di un Albo professionale degli Erboristi a garanzia dei consumatori in primo luogo ma anche momento di piena assunzione di responsabilità da parte degli operatori e punto di riferimento per i collegamenti istituzionali, Ministero della Salute in primis.

Per concludere facciamo notare come le sanzioni amministrative, previste all'art.21, ci sembrano assolutamente esorbitanti, in modo particolare se si fa riferimento a quanto disposto nella legge 30 aprile 1962, n.283 e successive modificazioni, contesto normativo nel quale a nostro parere debba inquadarsi il prodotto erboristico.

A tutela della salute pubblica la F.E.I. auspica non tanto una riforma legislativa che si limiti alla sola regolamentazione del prodotto erboristico, peraltro, come abbiamo visto, ampiamente confuso con l'integratore alimentare, bensì una legge quadro che sia in grado di regolamentare tutta la complessa ed articolata realtà delle piante medicinali e delle relative figure professionali.

Nel ribadire comunque le nostre critiche e l'inopportunità di procedere all'approvazione di un testo come quello in oggetto, la F.E.I. ha voluto, come sempre, contribuire, con spirito costruttivo all'eventuale necessario miglioramento di un atto normativo che a tutt'oggi, pur nella palese necessità di avere una legge, la nostra organizzazione sindacale non si sente di condividere.

Il Presidente Nazionale
F.E.I. - Confcommercio

